

COMMENTO

ADEMPIMENTI, ANTIRICICLAGGIO

Dal 1° luglio ridotto a 2.000 euro il limite all'uso di contante

di Marco Bomben | 19 GIUGNO 2020

Dal 1° luglio si riduce il limite all'utilizzo del denaro contante che passa da 3.000 a 2.000 euro. Contestualmente, saranno abbassate in pari misura anche le sanzioni antiriciclaggio per infrazioni in tema di contanti e assegni, ma non per tutti. Nessuno sconto viene previsto, infatti, per i professionisti e gli istituti di credito che omettono di segnalare l'infrazione.

Il nuovo limite per i pagamenti in contanti

I **pagamenti in contanti** in Italia sono da sempre soggetti a limitazioni volute dalla normativa, al fine di arginare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro derivante da attività illecite.

La disciplina di riferimento non ha avuto un'evoluzione organica ma, nel tempo, il limite è stato più volte esteso e ristretto.



Periodo temporale	Limite pagamento contanti
25 giugno 2008 – 30 maggio 2010	12.499,99 euro
31 maggio 2010 – 30 agosto 2011	4.999,99 euro
31 agosto 2011 – 5 dicembre 2011	2.499,99 euro
6 dicembre 2011 – 31 dicembre 2015	999,99 euro
1° gennaio 2016 – oggi	2.999,99 euro

Il Decreto fiscale 2020 ha ulteriormente ritoccato il limite pagamento contanti. Più nel dettaglio, per effetto delle modifiche apportate all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 dall'art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge il 19 dicembre 2019, n. 157:

- **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021:** il limite all'utilizzo del contante passa da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro;
- **dal 1° gennaio 2022:** tale limitazione viene ulteriormente ridotta da 1.999,99 euro a 999,99 euro.



Attenzione

Al riguardo, si ricorda che il trasferimento in contanti superiore al predetto limite è **vietato anche quando è effettuato con più pagamenti**, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

È però perfettamente lecito pagare **parte in contanti e parte in assegno**, purché il contante sia inferiore al tetto massimo consentito.

La *ratio* di tale limitazione è quella di garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, attraverso la canalizzazione dei flussi finanziari presso banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica.

Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di **un illecito "oggettivo"**, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.



Periodo temporale	Limite pagamento contanti
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020	2.000 euro
2021	2.000 euro
Dal 2022	1.000 euro

Al di sopra di tali importi resta obbligatorio il ricorso a pagamenti elettronici o comunque tracciabili: carte di credito o debito, prepagate, bonifici bancari e postali, assegni.



Attenzione

Le soglie di cui sopra sono applicate ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra **"soggetti diversi"**, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Come precisato dal Mef nelle apposite FAQ per **"soggetti diversi"** si intendono **entità giuridiche distinte** quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti intercorsi tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- la società controllata e la società controllante;
- il legale rappresentante della società e il socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Per contro, **la limitazione** all'utilizzo del denaro contante **non trova applicazione** nel caso di:

- prelevamento o versamento per cassa in contanti sopra soglia dal proprio conto corrente,
- prelevamento dell'utile dalla ditta individuale effettuato dall'imprenditore persona fisica,
- conferimento effettuato dall'imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,

perché **non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi**.

Sanzioni più basse per chi infrangerà le nuove regole

Con il progressivo abbassamento della soglia sui contanti vengono contestualmente abbassate anche le relative sanzioni minime edittali per le relative infrazioni.

Nella violazione, si ricorda, sono coinvolti **entrambi i soggetti** che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.



Novità

L'art. 18, comma 1, lett. b) del D.L. n. 124/2019 introduce il nuovo comma 1-ter dell'art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 ai sensi del quale **"per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro"**.

Il legislatore omette, tuttavia, di prevedere un'analoga riduzione per i **destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui i professionisti**, che omettano di comunicare l'infrazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 al Mef. Per essi, infatti, non risulta emendato il comma 5 del successivo art. 63 che punisce la mancata segnalazione con sanzioni che vanno **da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 15.000 euro**.



Ricorda

Con riferimento ai professionisti, si ricorda, l'infrazione in esame è rilevabile tipicamente nella gestione della **contabilità ordinaria** tramite la registrazione di fatture di acquisto o vendita saldate in un'unica soluzione sopra soglia oppure con **pagamenti cumulativi in contanti di importo maggiore del tetto massimo stabilito**.

In pratica, salvo opportune modifiche del testo normativo (certamente auspicabili ma ancora non previste) a partire **dal prossimo 1° luglio si determinerebbe il paradosso** per cui il soggetto che omette di segnalare l'infrazione verrà **punito con maggiore severità rispetto a chi commette la stessa**.



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, artt. 49, 51 e 63;
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 18;
- Mef, FAQ Prevenzione dei Reati Finanziari.